

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2216 DEL 29 / 09 / 2011

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università degli Studi di Sassari –
Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie
per i fini didattici della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica.

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre in Olbia, nella sede
legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria
Serena Fenu

PRESO ATTO

della richiesta di convenzionamento del Dipartimento di Medicina Clinica, Sperimentale e Oncologia dell'Università degli Studi di Sassari, acquisita con registrazione di protocollo n. 19899 del 06.04.2011, per consentire l'espletamento, presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda, delle attività didattiche integrative e di quelle universitarie necessarie al funzionamento della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica;

ESAMINATO

lo schema di convenzione disciplinante tale rapporto di collaborazione;

CONSIDERATO

che è responsabilità della suddetta Università assicurare che ogni allievo sia munito, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di che trattasi, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi e che copia delle relative polizze dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'inizio di ogni singolo periodo di tirocinio;

RITENUTO

di poter approvare il predetto schema di convenzione al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO

1) di autorizzare lo svolgimento dei predetti periodi di tirocinio nel numero compatibile con la disponibilità delle UU.OO. dell'Azienda ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;

2) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza degli iscritti sulla base della disponibilità manifestata dai Direttori e Responsabili delle Unità Operative dei PP.OO. aziendali, verificando, inoltre, prima dell'inizio del tirocinio, la validità delle polizze assicurative di cui sopra, che dovranno essere accluse, in copia, agli atti della pratica;

3) di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;


l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si procederà alla successiva stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale dell'esecuzione del presente atto ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, secondo quanto indicato in premessa;
- di incaricare, inoltre, il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio della frequenza degli iscritti alla suddetta Scuola, sulla base della disponibilità manifestata dai Direttori e Responsabili delle Unità Operative dei PP.OO. aziendali, verificando, prima del tirocinio stesso, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra ed acquisendone contestualmente copia agli atti della pratica, ed il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor aziendale di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto.


IL DIRETTORE SANITARIO
(*Dottor*essa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giorgio Tiddo)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



*A*rea AAGGAALLC

*S*an

TEne

GDeiana



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 30/09/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/09/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del

____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER I FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA.

L'anno Duemilaundici, addì _____ del mese di _____

TRA

l'**Università degli Studi di Sassari**, con sede in Sassari, Piazza Università, 21- Sassari, partita IVA 00196350904 (d'ora in poi denominata Facoltà), rappresentata dal Rettore della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Piazza Università 21, 07100 Sassari,

E


l'**Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia**, di seguito indicata come "**Asl n. 2**", Partita Iva 01687160901 (d'ora in poi denominato Ente ospitante), nella persona del suo Legale rappresentante, Dott. Giovanni Antonio Fadda, nato a Ittiri (SS) il 01-09-1937, e domiciliato per la carica in Via Bazzoni Sircana n. 2 / 2 A, 07026 Olbia.

Premesso

- che l'art. 27 del DPR 382/80 prevede: "I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- che gli artt. 1 e 2 (1° comma) del D.P.R. 10/3/82 n. 162 stabiliscono che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento Universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato nello Statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a Convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;
- che l'Asl n. 2 di Olbia, Ente ospitante, ha manifestato, con nota prot. n. 30240 del 26.05.2011, la volontà di mettere a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia le proprie Strutture ed il Personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica;-
- che le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica in data 11/12/2010, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data....., dal Senato Accademico in data..... e dal Consiglio di Amministrazione in data.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.



L'Azienda Sanitaria Locale n. 2, con sede legale in Olbia, di seguito denominato Ente Convenzionato, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, le proprie strutture per le attività didattiche necessarie al funzionamento della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Art. 2.

L'Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola predetta ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola;

Art. 3

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con la Direzione dell'Ente Convenzionato;

Art. 4

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola e d'intesa con il Consiglio di Facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/82, per lo svolgimento di corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico pratiche. A tale riguardo, l'Ente convenzionato, fattosalvo il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del CCNL della Dirigenza Medica, si impegna a rilasciare la prescritta autorizzazione ai propri dipendenti in tal senso qualificati; a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, previa attenta valutazione della continuità della gravosità dell'impegno richiesto e dell'eventuale incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali;

Art. 5

La presente convenzione non comporta nessun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato;

Art. 6

L'Università degli Studi di Sassari garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività formativa relativa agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico, anche al di fuori dell'orario ufficiale delle lezioni, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e previste dal progetto formativo, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Le polizze di assicurazione infortuni e per responsabilità civile terzi per gli studenti dei Corsi citati sono già stipulate dall'Università degli Studi di Sassari.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione predetta saranno oggetto di successiva comunicazione all'Ente Convenzionato.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti dello studente da e per la sede dell'Ente ospitante, salvo il caso in cui, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e d'ateneo sulle missioni, si utilizzi un mezzo autorizzato dall'Università degli Studi di Sassari, provvisto della relativa copertura assicurativa.

Compete all'Ente ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura ospitante, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per attività formativa relativa agli stages, ai tirocini formativi e tirocinio pratico.

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

La stessa potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico con atto formale, salvo disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A.R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento delle attività in corso, fino al termine del semestre didattico.

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
Prof. Attilio Mastino

Sassari, li

Asl n. 2 di Olbia
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Olbia, li

